

	COMUNE DI PORTO AZZURRO - PROVINCIA DI LIVORNO	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	
	PUBBLICI DI SPETTANZA DELL'AREA TECNICA LL.PP. E TUTELA	
	DEL TERRITORIO	
	Rep.	
	L'anno Duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____,	
	nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Porto Azzurro, davanti a me dott.	
	Francesca Barberi Frandanisa, nella mia qualità di Segretario Comunale, sono	
	personalmente comparsi i signori:	
	-----, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Tutela	
	del Territorio, autorizzato alla stipula del presente atto dal Comune di Porto	
	Azzurro (di seguito denominato Comune) con Decreto Sindaco n. --- del -----	
	----- e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse dell'Ente che rappresenta (Cod. Fisc. 82001830494);	
	Sig. Marco GALLETTI , nato a Portoferraio(Li) il 06/06/1977, cittadino	
	italiano, residente a Porto Azzurro (Li), Località Monserrato n. 6 (C.F.:	
	GLLMRC77H06G912L) nella sua qualità di Amministratore Unico della	
	D'Alarcon Forever S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lungomare	
	Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19, P.I.	
	_____, detti comparenti della cui identità personale e piena	
	capacità giuridica io Segretario rogante sono certa e poiché gli stessi fanno	
	leggere e scrivere rinunciano con il mio consenso alla assistenza dei	
	testimoni.	
	PREMESSO	
		1

	RICHIAMATE:	
	la Deliberazione Consiliare n. 50 in data 27/08/2019, esecutiva ai sensi di	
	legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 di	
	Società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione	
	preliminare schemi atti.”;	
	la Deliberazione Consiliare n. 70 in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di	
	legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 di	
	società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione	
	definitiva schemi atti..”;	
	la Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente	
	eseguibile, avente ad oggetto “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA	
	RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA	
	FORMA DI AFFIDAMENTO (EX D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 – ART.	
	34 – COMMI 20 E 21) ALLA SOCIETA’ D’ALARCON FOREVER SRL DI	
	SERVIZI PUBBLICI – APPROVAZIONE;	
	la Deliberazione Consiliare n. -- del 29.06.2020, dichiarata immediatamente	
	eseguibile, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO	
	INTEGRATIVO DI SERVIZI DA CONFERIRE ALLA SOCIETA’	
	PARTECIPATA D’ALARCON FOREVER SRL PER EMERGENZA	
	COVID 19 E GESTIONE CAMPO BOE”, con la quale sono stati	
	contestualmente affidati alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. i servizi gestiti	
	dalla medesima per mesi 3;	
	Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART.1	
		2

	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto di servizio.	
	ART.2	
	SERVIZI RICOMPRESI NELL’AFFIDAMENTO	
	Il Comune di Porto Azzurro (LI) affida alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. ,	
	lo svolgimento del servizio per la gestione di una porzione di Campo Boe	
	situato nello specchio acqueo situato di fronte alla spiaggia “La Rossa”, in	
	concessione al Comune di Porto Azzurro con atto n. 07/2006;	
	Per lo svolgimento di tale servizio il Comune assegna alla Soc. D’Alarcon	
	Forever S.r.l. la quantità n. 12 Boe situate nella concessione demaniale di cui	
	sopra che se ne assume gli oneri manutentivi ordinari.	
	La Soc. D’Alarcon Forever S.r.l. si impegna ad effettuare per conto del	
	Comune il servizio di “traghettaggio” degli assegnatari degli ormeggi di	
	spettanza comunale all’interno del campo boe “La Rossa”, dalla spiaggia	
	all’imbarcazione e viceversa, per tutta la durata del presente contratto. Il	
	servizio di che trattasi sarà eseguito a scomputo del pagamento del canone	
	annuale di gestione delle boe assegnate.	
	Il personale della Soc. D’Alarcon Forever S.r.l. provvederà alla gestione delle	
	prenotazioni ed all’assegnazione ai richiedenti del posto alle boe, applicando	
	all’utenza le tariffe giornaliere approvate con Delibera di Giunta Comunale n.	
	15 del 28.03.2019, che si intendono comprensive di IVA.	
	Lo svolgimento del servizio dovrà essere svolto con almeno n. 1 Mezzo	
	Nautico, omologato all’espletamento di tale servizio.	
		3

	Il personale addetto alle operazioni dovrà dimostrare omogeneità dei capi di	
	abbigliamento in dotazione a tutto il personale addetto, da concordare con	
	l'Amministrazione Comunale.	
	Tale servizio dovrà essere realizzato con n. 2 addetti, suddivisi in turni della	
	durata massima di n. 6 ore ciascuno, con orario indicativo dalle ore 08:30 alle	
	ore 19:30, modificabile in base alla esigenze riscontrate in corso di	
	svolgimento, presumibilmente durante il periodo dal 01 luglio al 30 Settembre	
	di ciascun anno.	
	Il soggetto interessato avrà cura, durante la fase gestionale, di adottare tutti	
	gli accorgimenti tecnici e le cautele necessarie ad evitare qualsiasi forma di	
	inquinamento nello specchio di mare prospiciente.	
	A tal fine verranno concordate strutture idonee per la raccolta dei rifiuti	
	liquidi e solidi dei natanti.	
	Il Comune si riserva comunque il potere di disdetta, da esercitarsi nel termine	
	di mesi uno dall'accertamento, con lettera scritta raccomandata, al verificarsi	
	di taluna delle seguenti situazioni:	
	irregolarità accertabili nella gestione dei punti di ormeggio;	
	b) accertati inadempimenti nella gestione del personale con relativi obblighi	
	previdenziali e assistenziali;	
	c) inadempimento degli obblighi finanziari assunti verso il Comune.	
	ART. 3	
	La Società si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 2, nel rigoroso	
	rispetto delle modalità e dei tempi indicati tramite una organizzazione e	
	strutturazione aziendale idonee al raggiungimento di una efficiente e	
	razionale gestione del citato servizio.	
		4

Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto la Società si impegna ad impiegare lavoratori, assicurando la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, applicando la normativa prevista dal contratto collettivo di lavoro e i relativi versamenti assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale si riserva di istituire un Responsabile al controllo qualità per l'esecuzione dei servizi espletati con il presente contratto. Essi dovranno rispettare i parametri richiesti e subiranno controlli periodici non programmati. L'amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze che portino a risultati negativi, sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario, potrà revocare in tutto o in parte il presente contratto alla Società. La gestione dei presenti servizi si svolgerà sotto la sorveglianza del Comune esercitata a mezzo del competente Ufficio Comunale. La Società, pertanto, resta assoggettata ai controlli che il Comune intende disporre. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi dei beni oggetto del presente Contratto da parte della Società, il Comune provvede con diffida all'esecuzione di ufficio della riparazione del danno in luogo della medesima, rivalendosi sulla Società per il risarcimento conseguente.

ART. 5

La gestione del servizio oggetto del presente contratto ha la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data della sottoscrizione al/.../20..., salvo verifiche gestionali, eventualmente rinnovabile compatibilmente con la durata della società.

Il periodo di svolgimento dello stesso è fissato orientativamente dal --.--, al --.-- di ciascun anno, salvo verifiche gestionali, eventualmente rinnovabile compatibilmente con la durata della società.

ART. 6

La Società, come previsto dalla Legge, è tenuta al versamento della TARI in riferimento allo specchio acqueo occupato ed alla estensione delle Banchine Occupate.

ART. 7

Il personale, dipendente della Società, incaricato nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive del Responsabile del competente servizio comunale investito delle funzioni ispettive di controllo e vigilanza. La Società è tenuta a consegnare al responsabile del servizio competente l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

ART. 8

La Società dovrà:

1. presentare un proprio piano di sicurezza;
2. nominare un responsabile della sicurezza.
3. In ogni caso tale responsabile, in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
4. informare i fruitori del servizio delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente Convenzione;
5. predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

	La Società è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli	
	impianti ed è tenuta a segnalare senza ritardo al Comune, per gli opportuni	
	provvedimenti, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni	
	di sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia.	
	ART. 9	
	Il Comune rimane estraneo ai rapporti tra la Società ed i terzi in genere.	
	Pertanto, la Società è obbligata a fornirsi di idonea polizza assicurativa	
	valevole per tutto il periodo di gestione, con riferimento ai danni che potranno	
	derivare a persone o cose a seguito di incidenti durante l'attività.	
	A tal fine la Società affidataria dovrà fornire entro 30 giorni dalla stipula del	
	presente contratto, pena la decadenza, copia della Polizza assicurativa,	
	stipulata con i seguenti massimali minimi:	
	€1.500.000,00 per le ipotesi di risarcimento danni da responsabilità civile	
	verso terzi;	
	€100.000,00 per le ipotesi di risarcimento del danno alle strutture in gestione	
	alla Società.	
	La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." garantisce il Comune da eventuali pretese	
	di terzi riferite agli obblighi assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a	
	cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Amministrazione	
	Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e penale.	
	ART. 10	
	La gestione dei servizi di cui al presente contratto, può essere revocata in tutto	
	o in parte, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ovvero per	
	l'intervento di specifiche normative in materia, dandone preavviso alla	
	Società almeno 30 gg. prima.	
		7

Il Comune subentra nella gestione diretta del servizio.

ART. 11

Il Comune opererà gli opportuni controlli e verifiche sull'attività della società attraverso i propri funzionari ai quali, il Comune, può impartire direttive al fine di indirizzare l'attività della Società a scopi sociali di interesse generale e della collettività.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto e secondo le disposizioni di legge; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." deve fornire, se richiesto, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto con navetta, debitamente compilati, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente contratto

In ogni momento la "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

La Società è comunque tenuta annualmente a trasmettere al Comune una relazione sulle attività programmate e svolte e sui risultati di gestione.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento dei servizi affidati, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche qualora nessun danno si sia verificato. In

	ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto	
	accaduto.	
	Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra	
	la "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." ed il Comune, la "Soc. D'Alarcon Forever	
	s.r.l." individua un referente-coordinatore per la tenuta dei rapporti con il	
	Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.	
	ART. 12	
	La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è tenuta all'osservanza delle disposizioni	
	del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.	
	La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." dovrà ottemperare alle norme relative alla	
	prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di	
	mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai	
	servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire	
	l'incolumità delle persone addette e dei terzi.	
	La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." dovrà comunicare, al momento della	
	stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e	
	Protezione ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs sopra richiamato.	
	La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è obbligata, in particolare, al rispetto delle	
	seguenti condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione:	
	1) all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio redatto ai sensi	
	dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008 con la	
	specificata redazione della valutazione del rischio per mansione, in	
	riferimento ai servizi descritti.	
		9

	2) a rendere sempre disponibili sugli automezzi utilizzati per il servizio mezzi	
	di spegnimento (estintori) e cassette di primo soccorso (secondo D.M.	
	388/03) idonei e verificati secondo le disposizioni di legge vigenti;	
	3) a garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia:	
	- formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione	
	dell'attività ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;	
	- formato all'uso dei mezzi di spegnimento, mediante partecipazione a	
	corso di formazione "addetto al 1° soccorso"	
	4) a garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche	
	attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del	
	D.Lgs. 81/2008 e dei Provvedimenti Nazionali del 18/09/2008 e del	
	30/10/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza	
	(test alcol, droga ecc).	
	Il personale incaricato dovrà altresì essere in regola con le prescrizioni di cui	
	alla legge 39/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22/2014	
	NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI –	
	ART. 13	
	La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." nell'esecuzione dei servizi previsti dal	
	presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a Leggi e	
	Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni	
	che le vengano comunicate per iscritto dall'appaltante.	
	Nell'ipotesi di accertato inadempimento a taluno degli obblighi di servizio di	
	cui al presente contratto, l'Amministrazione Comunale procederà	
	all'applicazione di una penale graduabile da € 30000 a € 1.000,00 in	
	relazione alla gravità delle inadempienze.	
		10

ART. 14

Oltre a quanto previsto nell'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi:

mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

apertura di una procedura concorsuale a carico della società affidataria del servizio ;

messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della società assegnataria del servizio ;

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore;

trasporto di persone non autorizzate o destinazione del mezzo ad uso diverso dal trasporto scolastico.

Rappresentano inoltre causa di risoluzione, se ripetute per tre volte nonostante la “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” sia stata richiamata mediante nota scritta, le seguenti manchevolezze:

1. ritardi nello svolgimento del servizio;

2. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano di trasporto alunni;

3. uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati e non preventivamente autorizzati per l’espletamento del servizio;

4. uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;

	5. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi	
	violazioni del Codice della Strada;	
	6. impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da	
	parte del Comune;	
	7. violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'ente da qualsiasi	
	azione o pretesa di terzi;	
	8. fumo alla guida.	
	ART. 15	
	La società sarà dichiarata decaduta dai presenti contratti di servizio:	
	In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione;	
	In caso di gravi e colpevoli inadempienze agli obblighi assunti con il presente	
	contratto.	
	Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la decadenza sarà dichiarata dopo che il	
	Comune abbia contestato, per mezzo di lettera raccomandata, le inadempienze	
	rilevate e diffidato la società di sanare le stesse entro un congruo termine e la	
	società non vi abbia provveduto.	
	In caso di mancato rispetto di tale termine il Comune ha ampia facoltà e	
	diritto di immettersi immediatamente nella gestione del servizio senza	
	possibilità per la società di addurre eccezioni di sorta.	
	In caso di decadenza la Società è tenuta al risarcimento dei danni causati al	
	Comune.	
	ART. 16	
	CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO	
	La società si impegna a pubblicare e diffondere la propria carta della qualità	
	del servizio, integrandola con le pattuizioni del presente contratto. Si impegna	
		12

altresì ad aggiornare la carta della qualità del servizio almeno ogni due anni e comunque su richiesta del comune in esecuzione di obblighi derivanti da intervenute disposizioni normative.

ART. 17

PROGRAMMA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

La Società si impegna a rispettare il programma di sicurezza e prevenzione, contenuto all'interno del Documento di Valutazione Rischi, redatto nel rispetto dei contenuti dettati dal decreto legislativo D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché della normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

La Società si impegna altresì a rielaborare il Documento di valutazione dei rischi e ad aggiornare le misure di prevenzione, in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La Società dovrà inoltre verificare che le prescrizioni contenute nel Documento siano state prontamente eseguite e che i costanti monitoraggi e controlli siano stati effettuati secondo le prescrizioni.

ART. 18

CONTROLLO ANALOGO E CONTROLLO INFRANNUALE

Il Comune, attraverso l'apposita struttura che ne è responsabile, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, in

	forma di indirizzo (controllo ex ante), di monitoraggio (controllo contestuale)	
	e di verifica (controllo ex post);	
	In particolare detto controllo è esercitato mediante:	
	a) La definizione e formulazione di linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che la Società è chiamata a svolgere, aggiornabili di anno in anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse disponibili ed al reperimento di eventuali risorse aggiuntive;	
	b) Il controllo monitoraggio sulla gestione della società, sul patrimonio ad essa conferito, sull'organizzazione dei servizi affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche formularsi precise modalità e termini;	
	c) Il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;	
	d) La predisposizione di apposita relazione annuale sullo stato della Società, previa eventuale audizione dell'Amministratore Unico, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione ed al costo medio unitario degli stessi e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture, al grado di attuazione dei programmi ed al grado di soddisfazione dell'utenza.	
	Per quanto attiene il controllo della gestione durante l'arco dell'anno, l'organo di amministrazione della Società redige relazioni trimestrali sull'andamento della gestione e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi con scadenza 30	
		14

	giugno e 30 settembre di ciascun anno, individuando azioni correttive in caso	
	di scostamento o squilibrio finanziario;	
	Ove gli scostamenti siano tali da far prefigurare la formazione di una perdita	
	d'esercizio, la relazione dell'organo di amministrazione indica le misure già	
	adottate e/o che si intende adottare per scongiurare il costituirsi della perdita	
	d'esercizio.	
	Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 26 dello Statuto Societario.	
	ART. 19	
	RENDICONTAZIONE	
	Per quanto attiene alla verifica ex post della gestione, l'organo di	
	amministrazione della D'Alarcon Forever s.r.l. predispone, in fase di	
	approvazione del Bilancio d'esercizio, apposita relazione dando atto dei	
	risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi	
	prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la	
	programmazione successiva;	
	Trasmette copia del bilancio di esercizio e dei relativi atti allegati, approvati	
	dall'Assemblea dei Soci, entro 15 giorni dalla loro approvazione.	
	ART. 20	
	CAPITOLATI DI SERVIZIO	
	Le condizioni tecniche di prestazione e già indicate nel presente contratto di	
	servizio, possono essere aggiornati dal Comune, di norma con cadenza	
	annuale, sulla base degli atti di indirizzo approvati dai propri organi e/o delle	
	esigenze di gestione sopravvenute.	
	ART. 21	
	RAPPORTI ECONOMICI	
		15

	Ai fini dell'affidamento in house dei vari servizi oggetto del presente	
	contratto, in base a quanto stabilito dal comma 2, dell'art.192 del	
	D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017, ove gli stessi si	
	riferiscano a servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, il	
	provvedimento di affidamento deve contenere la valutazione sulla congruità	
	economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al	
	valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di	
	affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici	
	per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli	
	obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità	
	del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si da atto	
	dell'avvenuta approvazione della Relazione di cui all'art. 34, comma 20 del	
	D.L. n. 179/2012, i cui contenuti si intendono richiamati integralmente nel	
	presente contratto.	
	Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti devono essere pubblicati nella	
	sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in	
	conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.	
	I corrispettivi dovuti alla società in ragione d'anno, con riferimento ai singoli	
	provvedimenti di affidamento nell'ambito dei quali sono analiticamente	
	indicati gli importi annui dovuti per i servizi resi, dovranno essere versati a	
	favore della medesima in coerenza con quanto previsto nel prospetto dei flussi	
	finanziari della Società, al fine di evitare alla stessa di ricorrere ad aperture di	
	credito presso il sistema bancario.	
	Lo svolgimento di dette attività e quindi l'emissione delle fatture di cui al	
	precedente comma devono essere precedute dagli adempimenti obbligatori di	
		16

	cui all'art 191 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 (Tuel) e le fatture devono	
	essere complete degli estremi della comunicazione di cui al citato art 191	
	comma 1.	
	Il Comune non effettuerà il pagamento di fatture che non rispettino i predetti	
	requisiti. In tal caso la società non potrà opporre alcuna eccezione al Comune	
	per il pagamento non effettuato delle fatture emesse senza la preventiva	
	autorizzazione da parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art 191 co. 1	
	del D.Lgs.vo 267/2000 Tuel.	
	ART. 22	
	CONFERIMENTO DEI BENI	
	Eventuali ulteriori beni e risorse strumentali di proprietà o in disponibilità	
	dell'Ente possono essere conferiti o affidati alla società, in forma gratuita od	
	onerosa, previo apposito contratto da considerarsi quale addendum al	
	presente.	
	ART. 23	
	RECESSO	
	Ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 241/1990, il Comune ha facoltà di	
	recedere anticipatamente dal contratto nei seguenti casi:	
	a) in caso di modifiche in materia di affidamenti in house di funzioni e	
	servizi strumentali che non consentano la prosecuzione del contratto di	
	servizio;	
	b) in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità	
	di gestione delle funzioni e servizi affidati da parte del Comune;	
	c) per altri motivi specifici di interesse pubblico, adeguatamente motivati	
	in relazione a circostanze oggettive.	
		17

	In caso di recesso anticipato la società non ha diritto ad alcun indennizzo. Il	
	Comune socio dà comunicazione scritta del recesso anticipato.	
	ART. 24	
	TRACCIABILITA'	
	Trattandosi di affidamento in house, il presente contratto di servizio non è	
	soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, in quanto	
	le movimentazioni di denaro che ne discendono derivano da prestazioni	
	eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente	
	distinti dalle stesse ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le	
	medesime esercitano sulle proprie strutture (ANAC – determinazione n. 4 del	
	7 luglio 2011 Punto 3.6) Resta ferma l'osservanza della tracciabilità per la	
	Società quando la stessa affida appalti di servizi, rivestendo in tal caso la	
	qualifica di stazione appaltante.	
	ART. 25	
	Quanto non previsto nel presente contratto di servizio e che si renda	
	necessario determinare di volta in volta, sarà oggetto di apposita trattativa tra	
	l'amministrazione Comunale e la Società e formerà oggetto di successivi	
	accordi integrativi del presente atto.	
	ART. 26	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del	
	contratto sarà competente, in via esclusiva, il giudice del Foro di Livorno	
	ART. 27	
	TRATTAMENTO DATI	
	Il Comune, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, informa il	
	contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente	
		18

	per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti	
	dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.	
	ART. 28	
	Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata	
	restano a totale carico della Società.	
	ART. 29	
	Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni	
	precedentemente enunciate, al rispetto dei regolamenti comunali disciplinanti	
	gli affidamenti dei rispettivi servizi.	
	La“Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è tenuta comunque al rispetto delle	
	eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e	
	durante il rapporto contrattuale.	
	Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti	
	dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma	
	precedente.	
	Le parti, da me Segretario Comunale interrogate, concordemente dichiarano	
	che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro	
	espressa volontà.	
	Di quanto sopra io sottoscritto Segretario Comunale attesto che il presente	
	contratto è stato scritto sotto la mia personale vigilanza da persona di mia	
	fiducia e che previa lettura datane alle parti e conferma delle medesime, viene	
	sottoscritto da tutti quali sopra.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Per il Comune - Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio	

		19

